

# Legge federale relativa a provvedimenti speciali di riqualificazione e formazione continua nelle professioni delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 63 della Costituzione federale<sup>1</sup>,

visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 26 aprile 2001<sup>2</sup>,

visto il parere del Consiglio federale del 30 maggio 2001<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**           Principi

<sup>1</sup> La Confederazione versa sussidi per provvedimenti di formazione che permettono agli adulti di accedere a professioni nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

<sup>2</sup> L'Ufficio federale competente<sup>4</sup> può incaricare i Cantoni, associazioni professionali, altre istituzioni appropriate o terzi di attuare tali provvedimenti di formazione.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale veglia affinché i provvedimenti di formazione siano proposti in tutte le regioni linguistiche del Paese.

<sup>4</sup> I provvedimenti di formazione devono essere pianificati e attuati in stretta collaborazione con l'economia.

### **Art. 2**           Destinatari

<sup>1</sup> I sussidi possono essere accordati per provvedimenti di formazione che preparano adulti a svolgere una professione nel settore delle ICT. Questi provvedimenti riguardano in particolare le donne che intendono riprendere un'attività professionale o aumentare il loro tasso d'attività nonché le persone senza impiego o il cui impiego è minacciato da cambiamenti strutturali.

<sup>2</sup> I sussidi possono inoltre essere accordati per provvedimenti intesi a formare in didattica e metodologia persone dell'economia che attuano provvedimenti di formazione ai sensi dell'articolo 1.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2001 5082

<sup>3</sup> FF 2001 5103

<sup>4</sup> Attualmente l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).

**Art. 3**           Contenuti della formazione

<sup>1</sup> I provvedimenti di formazione si concludono con un diploma federale o diplomi parziali (moduli).

<sup>2</sup> I contenuti delle formazioni sono incentrati sui concetti fondamentali delle ICT.

**Art. 4**           Esigenze legate ai provvedimenti di formazione

<sup>1</sup> Il bisogno di provvedimenti di formazione particolari dev'essere comprovato.

<sup>2</sup> Le cerchie economiche devono essere coinvolte nell'esecuzione dei provvedimenti di formazione.

<sup>3</sup> I provvedimenti di formazione devono essere strettamente legati alla prassi aziendale.

<sup>4</sup> I provvedimenti di formazione sottostanno a una procedura di garanzia della qualità.

<sup>5</sup> I provvedimenti di formazione hanno una durata compresa fra sei mesi e due anni.

<sup>6</sup> I provvedimenti di formazione devono essere attuati in modo appropriato per gli adulti.

**Art. 5**           Esigenze legate ai provvedimenti sussidiati

<sup>1</sup> I provvedimenti sussidiati devono essere sottoposti a una valutazione.

<sup>2</sup> I provvedimenti devono rispettare il principio della parità fra donne e uomini dalla pianificazione sino all'esecuzione.

**Art. 6**           Beneficiari e importo dei sussidi

<sup>1</sup> I sussidi possono essere accordati ai Cantoni, alle associazioni professionali, ad altre istituzioni appropriate e a incaricati dell'Ufficio federale.

<sup>2</sup> Se la Confederazione affida compiti ai terzi di cui all'articolo 1 capoverso 2, può assumere i costi complessivi.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi. In proposito può derogare alle aliquote contributive di cui all'articolo 64 della legge federale del 19 aprile 1978<sup>5</sup> sulla formazione professionale.

**Art. 7**           Accordi sulle prestazioni e finanziamento in funzione della domanda

<sup>1</sup> L'Ufficio federale competente può concludere accordi sulle prestazioni per l'attuazione di provvedimenti. Nell'ambito di questi accordi possono essere utilizzati modelli di finanziamento in funzione della domanda.

<sup>2</sup> Nell'ambito del finanziamento in funzione della domanda, le persone fisiche o giuridiche possono ottenere presso il servizio di controllo designato dall'Ufficio federale buoni di formazione, secondo le condizioni descritte nell'ordinanza.

<sup>3</sup> Questi buoni possono essere scambiati contro prestazioni di formazione in un'istituzione di formazione certificata.

<sup>4</sup> Queste istituzioni di formazione a loro volta possono far valere i loro diritti presso il servizio di controllo.

#### **Art. 8** Finanziamento

L'Assemblea federale accorda, mediante un decreto federale semplice, un credito d'impegno di durata limitata destinato a finanziare i sussidi.

### **Sezione 2: Procedura e rimedi giuridici**

#### **Art. 9** Presentazione delle domande e ottenimento dei buoni di formazione

<sup>1</sup> Le domande accompagnate dai necessari documenti devono essere presentate all'autorità cantonale competente. Quest'ultima le trasmette con la sua proposta all'Ufficio federale competente.

<sup>2</sup> Le domande aventi un interesse nazionale o intercantonale devono essere presentate direttamente all'Ufficio federale.

<sup>3</sup> Le domande per ottenere buoni di formazione devono essere presentate al servizio di controllo.

#### **Art. 10** Pagamento

I sussidi sono versati al più tardi sino a tre anni dopo l'entrata in vigore della riveduta legge federale del ...<sup>6</sup> sulla formazione professionale.

#### **Art. 11** Rimedi giuridici

<sup>1</sup> Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso DFE; essa decide definitivamente.

<sup>2</sup> Le decisioni del servizio di controllo possono essere impugnate presso il competente Ufficio federale.

### **Sezione 3: Disposizioni finali**

#### **Art. 12** Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge, per quanto i Cantoni non siano competenti in tal senso.

<sup>2</sup> Esso emana le disposizioni d'esecuzione.

<sup>6</sup> RS ...; RU ... (FF 2000 5046)

<sup>3</sup> Una commissione consultiva istituita dal Dipartimento federale dell'economia accompagna l'esecuzione.

<sup>4</sup> I provvedimenti della Confederazione sono interamente finanziati dal credito d'impegno di cui all'articolo 7.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale sottopone al Parlamento un rapporto finale.

**Art. 13** Referendum, entrata in vigore e durata di validità

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il ... ed è abrogata due anni dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla formazione professionale, al più tardi il 1° gennaio 2006.